



COMMISSIONE APISTICA
Art. 2 – Decreto 3 febbraio 1986 n. 11

Seduta del 28 novembre 2024

Delibera n. 4

San Marino, 10 dicembre 2024/1724 d.f.R.

Spett.le
**UFFICIO GESTIONE RISORSE
AMBIENTALI ED AGRICOLE**

= Sede =

Oggetto: **DELEGA ALL'UFFICIO GESTIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'APICOLTURA A SOGGETTI CHE SODDISFANO DETERMINATI REQUISITI MINIMI**

LA COMMISSIONE APISTICA

Visto il Decreto 3 febbraio 1986 n.11 "Regolamento per l'esercizio, l'incremento e la tutela dell'apicoltura";
sentito il riferimento del Dirigente dell'UGRAA, volto a precisare che l'attuale funzionamento del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'apicoltura è vincolato ai tempi della Commissione Apistica e che questo comporta importanti ritardi all'inizio dell'attività da parte dei richiedenti e volto inoltre a precisare che sono state avanzate richieste non solo da parte degli apicoltori ma anche da parte della Cooperativa stessa per identificare procedure semplificate per determinate richieste che la Commissione Apistica ritiene sempre autorizzabili;
considerata la volontà di agevolare quei soggetti richiedenti l'autorizzazione opportunamente formati all'esecuzione dell'attività apistica;

DELIBERA

di delegare l'UGRAA al rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 3 del Decreto 3 febbraio 1986 n. 11, esclusivamente per i richiedenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- essere residente in Repubblica di San Marino;
- poter documentare di aver partecipato a un corso di formazione per apicoltori di primo livello della durata di almeno 8 ore nei 3 anni precedenti;
- avere idoneo titolo d'uso del terreno per il posizionamento degli apiari nelle postazioni previste (a titolo di esempio tramite proprietà, contratto d'affitto o di comodato o autorizzazione della proprietà);
- le postazioni previste per il posizionamento degli apiari rispettano le distanze minime da quelli esistenti (delibera n. 2 adottata nella seduta del 28 novembre 2024 s.m.i.);
- autorizzazione per massimo 2 postazioni e massimo 20 alveari agli apicoltori hobbisti;
autorizzazione per massimo 4 postazioni e 40 alveari agli apicoltori professionali (artt. 2 e 3 Legge n. 96/89 e Ass. Coop. Agr. o Coop. Agr. o Consorzi Agr. ai sensi della Legge n. 45/74)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

c/o U.G.R.A.A. Via Ovella, 12 -47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 885110 - F +378 (0549) 885 115 - info.ugraa@pa.sm



COMMISSIONE APISTICA

Art. 2 – Decreto 3 febbraio 1986 n. 11

I predetti limiti sono validi fino alla presa d'atto o diversa disposizione assunta dalla Commissione Apistica;

L'UGRAA informa la Commissione Apistica, per la conseguente presa d'atto, sulle autorizzazioni concesse ai sensi della presente delibera nella prima seduta utile.

II PRESIDENTE

Laura Carattoni

(Delegato dal Segretario di Stato per il
Territorio Ambiente e Agricoltura)

Arrivo: AOO AOO-02, N. Prot. 00115234 del 11/12/2024

REPUBBLICA DI SAN MARINO

c/o U.G.R.A.A. Via Ovella, 12 -47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 885110 - F +378 (0549) 885 115 - info.ugraa@pa.sm